

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3761 del 19/07/2018
Oggetto	L.R. N. 7/2004. RILASCIO CONCESSIONE PER CANTIERIZZAZIONE LAVORI RISPRISTINO TRATTO CHIAVICA NEI COMUNI DI CARPANETO P.NO e LUGAGNANO V. ARDA LOCALITA' BADAGNANO $\dot{\iota}$ RICHIEDENTE CONSORZIO IRRIGUO ACQUE DEL T. CHERO PER IL MIGLIORAMENTO FONDIARIO - PROCEDIMENTO SISTEB PC17T0025 - SINADOC 30766
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3927 del 19/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciannove LUGLIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. N. 7/2004. RILASCIO CONCESSIONE PER CANTIERIZZAZIONE LAVORI RISPRISTINO TRATTO CHIAVICA NEI COMUNI DI CARPANETO P.NO e LUGAGNANO V. ARDA LOCALITA' BADAGNANO – RICHIEDENTE CONSORZIO IRRIGUO ACQUE DEL T. CHERO PER IL MIGLIORAMENTO FONDIARIO - PROCEDIMENTO SISTEB PC17T0025 - SINADOC 30766

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la LR 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”;
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015, n°99 del 30/11/2015 e n° 88 del 28/07/2016 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l'istanza, assunta al prot. ARPAE n° 13866 del 6/11/2017, del CONSORZIO IRRIGUO ACQUE DEL T. CHERO PER IL MIGLIORAMENTO FONDIARIO C.F. 90000820333 con sede legale in Carpaneto P.no (PC), Piazza Olivetti n. 41, per attività di cantierizzazione della durata di 4 giorni finalizzata a ripristinare un tratto di chiavica, nell'area demaniale in loc. Badagnano identificata catastalmente fronte mappale 270 del foglio 54 in comune di Carpaneto P.no (sponda sx T. Chero) e fronte mappale 53 del Foglio 4 in comune di Lugagnano Val d'Arda (sponda dx T. Chero), con occupazione temporanea di suolo.

VISTI gli elaborati allegati alla suddetta domanda;

ACQUISITE le risultanze:

- dell'istruttoria tecnica contenuta nel parere idraulico rilasciato, con prescrizioni, dall'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di Piacenza e assunto ai protocolli ARPAE n. 9184 in data 7/06/2018;
- delle verifiche rispetto alle previsioni urbanistiche e territoriali espresse dal Comune di Carpaneto P.no con nota prot. ARPAE n. 9402 dell' 11/06/2018;
- delle verifiche rispetto alle previsioni urbanistiche e territoriali espresse dal Comune di Lugagnano Val d'Arda con nota prot. ARPAE n. 9958 dell' 20/06/2018;

VALUTATO che gli oneri di cantierizzazione sono stati quantificati in € 125,00;

DATO ATTO che il richiedente:

- ha dimostrato di aver versato l'importo di € 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- in data 19/07/2018 ha versato l'importo di € 125,00 a titolo di canone per cantierizzazione mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna – canoni di concessione per l'utilizzo di demanio idrico;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

DETERMINA

a) di rilasciare, per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate, nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, al **CONSORZIO IRRIGUO ACQUE DEL T. CHERO PER IL MIGLIORAMENTO FONDIARIO** C.F. 90000820333 con sede legale in Carpaneto P.no (PC), Piazza Olivetti n. 41, per attività di cantierizzazione della durata di 4 giorni finalizzata a ripristinare un tratto di chiavica, nell'area demaniale in loc. Badagnano identificata catastalmente fronte mappale 270 del foglio 54 in comune di Carpaneto P.no (sponda sx T. Chero) e fronte mappale 53 del Foglio 4 in comune di Lugagnano Val d'Arda (sponda dx T. Chero), con occupazione temporanea di suolo secondo il disciplinare che vistato dalla Responsabile del Servizio si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

b) di dare atto che:

- per ogni effetto di legge, il Concessionario elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- la presente determinazione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati, che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nella presente concessione;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;

Dott.ssa Adalgisa Torselli
(firmato digitalmente)



DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione, rilasciata a Bertoli Lodovico nato a Carpaneto P.no il 21/12/1955, residente a Carpaneto P.no (PC) BRT LVC 55T21 3812T, in qualità di rappresentante titolato alla firma degli atti del CONSORZIO IRRIGUO ACQUE DEL T. CHERO PER IL MIGLIORAMENTO FONDIARIO, avente sede legale in Comune di Carpaneto P.no (PC), Piazza Olivetti n. 41, C.F. 90000820333 ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 14 aprile 2004.

Art. 1

Oggetto della concessione

L'Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna, concede, al CONSORZIO IRRIGUO ACQUE DEL T. CHERO PER IL MIGLIORAMENTO FONDIARIO, avente sede legale Carpaneto P.no (PC), Piazza Olivetti n. 41, C.F. 90000820333 di seguito denominato Concessionario, di ripristinare un tratto di chiavica, nell'area demaniale in loc. Badagnano identificata catastalmente fronte mappale 270 del foglio 54 in comune di Carpaneto P.no (sponda sx T. Chero) e fronte mappale 53 del Foglio 4 in comune di Lugagnano Val d'Arda (sponda dx T. Chero), con occupazione per 4 giornate di suolo ad uso cantiere per esecuzioni di lavori. L'area di cantiere, stimata di 150 m² di estensione, è ubicata trasversalmente alla predetta area demaniale, come da planimetria agli atti.

Art. 2

Termini, vincoli e limiti della concessione

L'area per lo svolgimento delle attività indicate nel precedente articolo è concessa nei limiti dei diritti che competono all'Amministrazione Pubblica in termini di disponibilità dei beni concessi, e salvi i diritti di terzi, senza la garanzia delle Amministrazioni concedente e idraulica verso il concessionario bensì con la garanzia di questo verso le Amministrazioni per le eventuali azioni che fossero promosse da terzi in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa.

La concessione si intende assentita con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, rimozioni di pericoli ecc.).



E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali e cose, restando le Amministrazioni concedente e idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Resta dichiarato e stabilito che danni comunque prodotti da eventi naturali quali piene alluvionali, erosioni ecc. sulle aree oggetto del presente atto, non potranno in nessun caso dare ragione a richiesta di risarcimento e di modifica dei patti accettati dal concessionario.

Art. 3

Prescrizioni derivanti dal nulla osta

Con nota n. 9184 del 7/06/2018 Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di Piacenza ha prescritto quanto di seguito:

1. "ogni eventuale variazione che si terrà necessaria dovrà essere preventivamente autorizzata dallo scrivente Servizio;
2. dovrà essere comunicata la data di inizio e di ultimazione dei lavori onde consentire l'eventuale sorveglianza da parte di funzionari dello scrivente Servizio".

Art. 4

Validità dell'atto

Il concessionario accetta che il presente atto sia finalizzato a consentire nei 45 giorni naturali e consecutivi all'approvazione della concessione l'utilizzo dell'area per lo svolgimento dei lavori di cui all'art. 1, con possibilità di rinnovo.

Alla data di cui sopra la concessione s'intenderà, senza necessità di speciale disdetta o comunicazione, cessata di diritto e non avrà più effetto alcuno: successivamente si potrà procedere con una eventuale richiesta di rinnovo.

Il concessionario, al cessare della concessione, ha l'obbligo, a sua totale cura e spesa, di rimessa in pristino dei luoghi oggetto della cantierizzazione.

La concessione potrà, tuttavia, essere revocata, senza creare alcun diritto in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004.

La revoca della concessione, comporterà l'obbligo di rimettere, a totale cura e spese del concessionario, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente.



Art. 6

Revoca e/o decadenza

Si richiamano espressamente le norme che disciplinano la materia relativa alle cause di revoca e decadenza previste dalla L.R.7/2004 s.m.i. ed in particolare si ricorda che sono cause di decadenza:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa,
- mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche,
- sub-concessione a terzi.

Art. 7

Elezione di domicilio

Per ogni effetto di legge, il concessionario elegge il proprio domicilio presso il Comune di Carpaneto P.no.

Art. 8

Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Art. 9

Decorrenza della validità del provvedimento

Il presente disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

Firma per accettazione del Concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.